



La Riforma dello sport

Il Lavoro Sportivo

Dott. Giuliano SINIBALDI – Commercialista in Pesaro

Torino- 20 maggio 2023

LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs. 36/2021 – Titolo V



Il regime fiscale dei compensi sportivi

Disciplina attuale

In vigore fino al 30/06/2023

(data di entrata in vigore della riforma dello sport)



Le prestazioni sportive dilettantistiche

Sono REDDITI DIVERSI - Art. 67, c. 1, lett. m) Tuir

- Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi **erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche** dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, ... dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto;
- **I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale** di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.



Le prestazioni sportive dilettantistiche

Art. 69 Tuir - Premi, vincite e indennità

Comma 2

Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.

Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.



Trattamento Fiscale – disciplina attuale

Fino ad € 10.000,00	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore ➤ Nessuna Ritenuta
Da € 10.000,00 ad € 30.158,27 (ulteriori € 20.158,28)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ritenuta a <u>titolo di imposta (definitiva)</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➤ Non concorrono a formare il reddito del percettore (non vanno dichiarati se costituiscono l'unico reddito) ➤ Rilevano ai fini della determinazione dello scaglione se non costituiscono l'unico reddito
Compensi superiori a € 30.158,27	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assoggettati a ritenuta a <u>titolo di acconto</u> nella misura del 23% (primo scaglione IRPEF); ➤ Concorrono alla formazione del reddito del percettore

Si applica il principio di cassa (anno solare)

L'imposta è maggiorata delle addizionali IRPEF



Trattamento Previdenziale – disciplina attuale

- Non costituiscono redditi da lavoro
 - Non sono soggette a contribuzione INPS e INAIL, a prescindere dall'importo ricevuto
-
- Circolari INPS, 07.02.2001 n.32 e 26.02.2003 n.42
 - Nota INAIL del 19.03.2003

Le prestazioni sportive dilettantistiche – criticità

Art 67, c. 1, lett. m) T.U.I.R.: Sono redditi diversi ...
se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni.. né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente

requisito soggettivo

- CONI,FSN,EPS e qualunque organismo da essi riconosciuto
- art.35co.6 D.L.207/08 conv.l.14/09 - estensione FSN,DSA,EPS anche per co.co.co. A/G

requisito oggettivo

- esercizio diretto attività sportiva dilettantistica
- didattica, preparazione e assistenza
- **nelle discipline riconosciute dal CONI**
- collaborazioni coordinate continuative A/G

escluse le prestazioni di lavoro subordinato

- etero-direzione
- potere disciplinare
- disposizione delle energie lavorative

escluse le prestazioni di lavoro autonomo professionale

- professione abituale ancorché non esclusiva

Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

- Tra novembre 2021 e gennaio 2022 la Corte di Cassazione ha emesso **37 sentenze**, di tenore univoco, ai sensi delle quali:
- **in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso, con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir non possano essere riconosciuti** (*"... non consente di includere all'interno dell'area dei redditi diversi le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono..");*
- Sono da escludere dall'area dei redditi diversi **"le somme percepite da coloro i quali svolgono professionalmente le attività cui le somme si riferiscono"**
- La **scelta interpretativa si basa sul precetto fondamentale dell'articolo 38 Costituzione; "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria..."**, indipendentemente dalla qualificazione **giuridico-formale** del rapporto di lavoro.



Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

In virtù dell'ipotesi eccezzuativa di cui all'**articolo 67** citato, anche riferita all'obbligo contributivo previdenziale, **non sono soggette agli obblighi predetti le prestazioni contenute nei limiti monetari prefissati e relative alle dettagliate attività**, a condizione che:

- **chi invoca l'esenzione dimostri la fonte del reddito, la natura sostanziale dilettantistica dell'ente erogatore e lo svolgimento della prestazione "in ragione del vincolo associativo esistente tra prestatore e associazione o a società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all'assunzione di un distinto obbligo personale";**
- **il soggetto percettore non svolga tale attività con carattere professionale e cioè "in corrispondenza all'arte o professione abitualmente esercitata anche se non in modo esclusivo".**



Le prestazioni sportive dilettantistiche – La giurisprudenza

Le decisioni enunciano un

principio di diritto

- vincolante per il giudice di rinvio
- linea guida fondamentale per tutti (operatori e verificatori)



Decreto correttivo

ART.35, c. 8 quater, D.Lgs 36/2021 : sanatoria per il passato

- “Per i rapporti di lavoro sportivo **iniziati** prima del termine di decorrenza indicato all’articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, **non si dà luogo a recupero contributivo**”

LA NUOVA DISCIPLINA

Cambia tutto!!!

**Il regime dei compensi sportivi cessa di esistere il
30/06/2023**



LA NUOVA DISCIPLINA

D.Lgs 36/2021 integrato dal decreto «correttivo»

(D.Lgs 05.10.2022 n. 163 – G.U. 02/11/2022)

e dal decreto «milleproroghe»

(Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 - G.U. 27/02/2023)

N.B!! Si è in attesa dell'emanazione di un «decreto correttivo 2.0» che dovrebbe operare alcuni chiarimenti e prevedere ulteriori semplificazioni



IL LAVORO SPORTIVO – i principi della legge delega 86/2019

- garantire l'osservanza dei principi di **parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico** e di **assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport**;
- riconoscere i principi della **specificità dello sport**, nonché delle **pari opportunità**, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico
- **individuare la figura del lavoratore sportivo**, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e di **definire** la relativa **disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale** e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza;
- disciplinare i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo;
- dare riconoscimento giuridico alla figura del laureato in scienze motorie.



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V – Artt. 25-40

- Nuovo principio – base: **è lavoratore sportivo chi esercita le attività sportive verso un corrispettivo;**
- Vi è un **ribaltamento dell'attuale paradigma;**
- I collaboratori delle ASD/SSD possono operare come **lavoratori** o come **volontari;**



Decreto correttivo

- Viene eliminata la figura dell'amatore, sostituita da quella del volontario che, come nella disciplina del Terzo Settore, **potrà percepire esclusivamente rimborsi spese;**

LAVORATORE SPORTIVO

- Causa: prestazione lavorativa
- Rapporto sinallagmatico: Scambio tra prestazione e retribuzione
- **Presunzione di onerosità**

COLLABORATORE VOLONTARIO

- Causa ludica/associativa: comunione di scopo solidaristico, non di lucro
- Assenza del rapporto sinallagmatico
- **Presunzione di gratuità**

I volontari – Art. 29 D.Lgs 36/2021

- Mettono a disposizione il proprio tempo e le loro capacità in modo personale, spontaneo e **gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti;
- Possono operare anche nell'attività sportiva, nella formazione, didattica e preparazione degli atleti;
- Le prestazioni dei volontari **non sono retribuite in alcun modo**, nemmeno dal beneficiario;
- Possono essere **rimborsate esclusivamente le spese documentate** sostenute per il vitto, l'alloggio, il viaggio e il trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- Le prestazioni dei volontari **sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro** retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva
- **Devono essere assicurati per RCT** – si applica l'art. 18. c. 2, D.Lgs 117/2017 (codice TS)



I PREMI – Art. 36 c. 6 – ter – tratt.to tributario

- Premi versati a **atleti e tecnici tesserati**;
 - **Per i risultati ottenuti** nelle competizioni sportive;
 - Anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
 - Da parte di CONI – CIP – FSN- DSA – EPS – ASD e SSD.
-
- Si applica l'art. 30, DPR 600/1973;
 - **saranno assoggettati a ritenuta fiscale a titolo di imposta del 20%, indipendentemente dall'importo**;
 - non saranno assoggettati a contribuzione previdenziale (non costituiscono prestazioni lavorative).



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Intervento del correttivo

SONO LAVORATORI
SPORTIVI (anche)

- i **tesserati** che svolgono le mansioni che saranno individuate come necessarie allo svolgimento di attività sportiva con regolamento da adottare da parte di FSN/EPS/DSA
- ad esclusione delle co.co.co Amministrativo Gestionali

La delibera FGI 11003 del 07/11/2017

Oggetto: collaborazioni sportivo-dilettantistiche non professionali necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva federale. Regime agevolato delle contribuzioni – (cessazione effetti 08/02/2018)

- Responsabile dello Sviluppo
- **Direttore Tecnico**
- **Ufficiale di gara**
- **Allenatore**
- **Preparatore Fisico**
- Video-analista
- Massaggiatore
- Team Manager
- **Direttore Sportivo**
- Addetto alla Segreteria
- Responsabile/addetto all'impianto
- Manutentore dell'impianto
- Contabile
- Addetto alla comunicazione e al marketing
- **Educatore motorio**



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

**NON SONO
LAVORATORI SPORTIVI**

Segretaria (vedi co.co.co AG)

Receptionist

Addetti all'impianto

Addetti alle pulizie

Accompagnatori

Altre figure non citate (es. i c.d. «fac totum»)

I Volontari

A queste figure (tranne i volontari) si applicano le norme ordinarie sul lavoro fatto salvo inserimento in regolamento FSN/DSA/EPS

Art. 25 c. 6 – bis – arbitri e giudici di gara

Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che ... sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive

È stipulato dalla Federazione Sportiva (o D.S.A. o E.P.S.) competente



LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

D.Lgs 36 – Titolo V

Regola generale

- Il rapporto di lavoro sportivo può assumere, **in relazione alle modalità di svolgimento**, le comuni configurazioni di rapporto di lavoro: lavoro subordinato, co.co.co, lavoro autonomo occasionale, lavoro autonomo con modalità professionali (P. IVA)
- “Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario” (art. 25, c. 5)
- per quanto non regolato diversamente dal decreto “è fatta salva l’applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi” (art. 36, c. 2)

IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36

Tipologie di rapporti di lavoro sportivo

Lavoro subordinato

Collaborazione
Coordinata e
Continuativa
(Art. 409, c. 1, n. 3, c.p.c.)

Lavoro Autonomo

- Professionale (P.IVA)
- Sportivo «atipico»
- Occasionale ???

Relazione illustrativa al D.Lgs 36:

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati e tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di un'attività sportiva a carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti di una collaborazione occasionale



La collaborazione coordinata e continuativa

Regola generale: Collaborazioni organizzate dal committente - Art. 2 D.Lgs. n.81/2015, c.1

... si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente

Deroga: Collaborazioni rese in favore di società sportive - Art. 2 D.Lgs. n.81/2015, c.2

La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

.....

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002;



La collaborazione coordinata e continuativa

rapporto di lavoro nel quale il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo, ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.

Art. 409 c.p.c.

... rapporti di collaborazione che si concretino in una **prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale**, anche se non a carattere subordinato.

La **collaborazione si intende coordinata quando**, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, **il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa**



Il lavoro autonomo

Art. 2222 c.c.

... prestazione attraverso la quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Ai fini tributari la prestazione può essere di natura:

- Professionale (art. 53, c. 1, Tuir)
- Sportiva «atipica» (art. 53, c. 2, lett. a), Tuir)
- Occasionale (art. 67, c.1, lett. l), Tuir)

Il lavoro autonomo

Art. 53 Tuir

1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo (P.IVA);

2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo

a) **i redditi derivanti dalle prestazioni sportive**, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

Il lavoro autonomo occasionale

Art. 67, c. 1, lett. d), Tuir

1. Sono redditi diversi..... se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni, ne' in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

.....


l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo **non esercitate abitualmente** o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere

Relazione illustrativa al D.Lgs 36:

La prestazione sportiva è normalmente legata a campionati e tornei, che non si esauriscono in una sola prestazione, e a un tesseramento che ha durata annuale. In presenza di un'attività sportiva a carattere oneroso si ritiene implicita una professionalità difficilmente compatibile con i presupposti di una collaborazione occasionale



IL LAVORO SPORTIVO – Art. 25 D. Lgs. 36



Lo screening

Denominazione	titolo	ruolo	n. ore settimana	compenso		altri incarichi	inquadramento	Note
Tizio	Laurea Sc. Motorie	coordinatore palestra	40	1.500,00	NO		Lav. Dipendente sportivo	
Caio	Laurea Sc. Motorie	Istruttore corsi + P.T.	20	1.000,00	SI	Istr. Nuoto + all.re Basket	P.IVA	
Sempronio	FGI/EPS	istruttore	15	500,00	NO	Pensionato	co.co.co sportivo	Verificare compatibilità pensione
Maria	FGI/EPS	istruttore	10	300,00	SI	3 palestre + Pallavolo	P.IVA	
Giovanna	ragioniera	segreteria	20	600,00	NO		co.co.co AG	
Francesca	nessuno	istruttore	6	200,00	NO	dipendente comune	co.co.co sportivo	richiedere autorizzazione
Mario	nessuno	Fac - Totum	18	600,00	NO		Lav. ORDINARIO (dip.te?)	salvo reg.to FGI
Graziella	Studentessa	Istruttore	3	100,00	NO		co.co.co??? Occ.le??? Volontaria???	verificare rimborsi spese
Ernesto	Studente	Atleta	18	500,00	NO		co.co.co?? Premi???	verificare rimborsi spese
Paolo	Laurea Sc. Motorie + FGI	Allenatore	18	500,00	NO	dipendente banca banca	co.co.co??? Premi???	verificare rimborsi spese



Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D. Lgs. 36

si presume la natura di lavoro autonomo, nella forma del co.co.co se:

- a) La durata delle prestazioni non supera le **18 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) Le prestazioni oggetto del contratto sono coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN-DSA-EPS



Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D. Lgs. 36

Presunzione legale relativa

- Superabile con prova contraria (del lavoratore, degli organi ispettivi);
- Principio di indisponibilità del rapporto di lavoro
 - a) Corte di Cassazione – Ordinanza 26 novembre 2020, n. 27077
 - b) Corte Costituzionale, sentenze 25 marzo 1993, n. 121 e 23 marzo 1994, n. 115
- Opportuna, nei casi più delicati, la procedura di certificazione del rapporto di lavoro

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Art. 28 D.Lgs. 36

Se si superano le 18 ore?

- a) Non scatta automaticamente la presunzione di lavoro subordinato;
- b) Se le modalità del rapporto di lavoro sono compatibili, il rapporto può continuare ad essere qualificato co.co.co;
- c) Opportuna la procedura di certificazione del rapporto di lavoro



Il lavoro sportivo subordinato - Art. 26

E' un contratto di lavoro subordinato «più leggero»

- Può essere a termine (max 5 anni);
- E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato tra le stesse parti;
- E' ammessa la cessione del contratto (secondo i regolamenti federali);
- E' possibile prevedere una clausola compromissoria;
- Non si applicano una serie di clausole previste dallo statuto dei lavoratori e dalla legislazione sul lavoro;



CO.CO.CO Amministrativo-gestionali - Art. 37 D.Lgs. 36

- **Non sono comprese tra le figure di lavoro sportivo;**
- Quindi ad esse non si applica la presunzione ex art. 28, c. 2 se durata settimanale è < 18 ore;
- **Devono essere co.co.co «genuine»** (altrimenti opera la riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato ordinario);
- Se genuine, si applica il trattamento tributario e previdenziale delle co.co.co sportive;
- **Gli adempimenti restano quelli ordinari** (come oggi): comunicazione preventiva centri impiego, LUL, busta paga etc – le semplificazioni sono riservate ai soli lavoratori sportivi;



Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Lavoro subordinato



Reddito lavoro dipendente – artt. 49 e 51 Tuir

Co.co.co



Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art 50 e 52 del TUIR

Lavoro autonomo
professionale



Art. 53 e 54 del TUIR + P.IVA (possibile regime forfettario)

Lavoro autonomo
occasionale



Art. 67 del TUIR

Per tutte le categorie



Esenzione fiscale primi 15.000,00 € (correttivo)

Lavoro sportivo - Trattamento tributario (artt. 25 e 36)

Esenzione fiscale primi 15.000,00 € (correttivo)

compensi anno 2023 – precisazione del milleproroghe

- Se lo sportivo ha percepito nei primi sei mesi dei compensi disciplinati dalla «vecchia normativa» (art. 67 Tuir) tali compensi concorrono alla formazione della franchigia dei 15.000,00 €

Es. compensi percepiti dal 01/01/2023 al 30/06/2023 10.000,00



Compensi in franchigia post 01/07/2023 $(15.000 - 10.000) = 5.000$

Lavoro sportivo - Trattamento Previdenziale

Art. 35 D. Lgs 36

- La **gestione previdenziale di riferimento** è diversa in relazione alla tipologia di rapporto:
- Dipendenti: Fondo Pensione Sportivi Professionisti c/o INPS (sia professionisti che dilettanti);
 - (solo dilettantismo) Co.co.co, P.IVA ed Occasionali: Gest. Separata INPS;
 - Soggetti iscritti alla gestione «ex ENPALS»: 6 mesi di tempo per optare;

Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- **Fino a 5.000 euro:** esenzione da contributi **INPS**
- **da 5001 a 15.000:** si verseranno (solo) i contributi INPS, legge 335/95;
- **superati i 15.000 euro** si pagheranno sia i contributi inps che l'irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali
- Il percipiente deve **autocertificare i compensi percepiti** (ai fini del superamento soglie esenzione);

ATTENZIONE: esenzione INPS non si applica ai lavoratori dipendenti (pagano contributi INPS dal primo Euro di compenso)



Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Tipologia di rapporto	Aliquota previdenziale	Aliquote "minori" assistenziali	Ripartizione società sportiva/lavoratore
Lavoro subordinato	33%	5,17%	23,81% - 9,19% (il 5,17% è a carico del datore di lavoro)
Co.co.co.	25%	2,03%	2/3 – 1/3
Lavoratori autonomi	25%	1,23%	Addebito (volontario) 4% al committente
Lavoratori sportivi già iscritti presso altre forme obbligatorie	24%	//	Se co.co.co 2/3-1/3 Se autonomo addebito (volontario) 4% al committente



Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

- **Riduzione dei contributi previdenziali al 50% per i primi cinque anni;**
 - L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente*;
 - La riduzione non si applica ai contributi c.d. «minori»
 - Fino al 31/12/2027 le aliquote previdenziali (sopra 5.000,00 €) saranno le seguenti:
 - ❑ 12% in presenza di altra contribuzione previdenziale
 - ❑ 12,5% + contr.ne «minore» 0,72% + 1,31% = 27,03% per chi è senza copertura previdenziale
- * **Riduzione del 50% dell'imponibile contributivo**

ATTENZIONE: riduzione 50% non si applica per i lavoratori dipendenti – per i dipendenti l'aliquota previdenziale sarà quella «piena» (33%) da subito



Correttivo: gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Contributi aggiuntivi «minori» per gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata - inps circ. n. 25 del 11/02/22:

- 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegno per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale;
- 1,31% per il finanziamento della dls coll. (indennità disoccupazione mensile collaboratori)

Rimborsi spese: non concorrono alla formazione del reddito (ed al raggiungimento delle soglie di esenzione) i rimborsi spese analitici e documentati (compresi chilometrici);



Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

Lavoratori sportivi con P.IVA

soglie di esenzione fiscale e previdenziale

- Se operano **solo** VS committenti sportivi non ci sono problemi:
 - Superata la soglia di esenzione fiscale (15.000,00) possono applicare il regime forfettario fino a 85.000,00 € di fatturato;
 - Fino alla soglia esente ai fini contributivi (5.000 €) non dovranno versare contributi INPS
- Se operano anche Vs soggetti non sportivi (es. privati o alberghi o palestre commerciali) dovrà essere chiarito **se e come operano le soglie di esenzione**, sia fiscale che contributiva

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

- Ai lavoratori sportivi titolari di **contratti di collaborazione coordinata** e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art. 5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 38/2000 (assicurazione dei lavoratori parasubordinati):
- ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico (denuncia di esercizio per la valutazione dei rischi ed il calcolo del premio di assicurazione, denuncia di eventuali variazioni, autoliquidazione del premio, dichiarazione dei salari);
- Il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e di 2/3 a carico del committente;

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

Non sono soggetti a contribuzione INAIL

- I lavoratori liberi professionisti in possesso di P.IVA;
- I lavoratori sportivi autonomi (art. 53, c. 2, lett. a), Tuir;
- I lavoratori autonomi occasionali;

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

- **aliquota** puntuale da verificare caso per caso:
 - 9 per mille per istruttori;
 - **78 per mille (7,8%) per atleti ed allenatori;**
 - 5 per mille per lavori impiegatizi
 - **Attenzione:** incremento se utilizzo autovetture e/o macchinari pericolosi

Non è prevista la soglia di esenzione relativa ai primi 5.000,00 € di compensi:
prevista ai fini della contribuzione INPS per i lavoratori inquadrati come co.co.co



ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

i ***lavoratori subordinati sportivi***, dipendenti dai soggetti art. 9 del TU Inail (DPR 1124/1965) (enti privati, ogni tipo di società, committente del lavoratore parasubordinato) sono soggetti a obbligo assicurativo (INAIL) anche quando sono presenti previsioni contrattuali o di Legge di tutele con polizze privatistiche. Specifico Decreto Ministero del Lavoro / MEF / stabilirà le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo

Minimale / Massimale annuale 17.780,00 / 33.021,00 (retrib. annua sportivi profess. dipe da 01/07/22)

	DESCRIZIONE	ALIQUOTA
580	Gestione impianti sportivi, es. stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi; comprese le attività annesse	48x1000
590	Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici	78x1000
610	Corsi di istruzione e formaz. professionale, tirocini formativi, stage e simili. Istruttori sportivi.	9x1000
722	Settore amministrativo del comparto sportivo	5x1000



Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

ASSICURAZIONE INFORTUNI – INAIL

- Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai **compensi effettivamente percepiti (salvo minimali/massimali** che dal 01/07/2022 sono rispettivamente € **1.481,73/€2.751,78**).
- Se Aliquota 9 per mille → minimale $1.481,73/1000*9 = \mathbf{13,33 \text{ €/mese}}$
160,00 €/anno
- Se Aliquota 78 per mille → minimale $1.481,73/1000*78 = \mathbf{115,57 \text{ €/mese}}$
1.386,90 €/anno

Gli oneri sul lavoro sportivo dilettantistico

L'IRAP

- Gli Enti Non Commerciali (**le A.S.D.**) determinano l'IRAP applicando:
 - il metodo retributivo alle attività istituzionali (art. 10, D.Lgs 446/1997);
 - Il metodo del bilancio per la parte commerciale (art. 5, D.Lgs 446/1997);
 - Il metodo forfettario in caso di opzione L. 398/1991;

Metodo retributivo = somma delle retribuzioni per lavoro dipendente e redditi a questi assimilati e dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo dalle quali sottrarre le deduzioni previste dalla norma;

I compensi sportivi erano esclusi dal computo della base imponibile.

La riforma non prevede (per ora) analoga esenzione per i compensi derivanti dal lavoro sportivo

Potenziale aggravio IRAP (3,9%) sui compensi sportivi



Decreto correttivo

Dipendenti Pubblici (Art. 25 – D. Lgs. 36)

- possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:
 - fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio
 - previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
 - a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari
- L'attività può essere retribuita dai beneficiari
 - solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza
 - In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive nell'area del dilettantismo (co.co.co o lavoro autonomo) sia a livello fiscale che previdenziale
- Possono inoltre ricevere premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive (soggette al regime di cui all'art 30 DPR 600/73 – ritenuta a titolo di imposta 20%)



Lavoratori Sportivi

Compatibilità con trattamenti pensionistici

- La riforma non affronta il problema
- Si applicano le regole generali
- E' necessario verificare le singole posizioni dei collaboratori pensionati (es. quota 100 non è compatibile)

Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

art. 28 D. Lgs 36/2021

- Per le co.co.co sportive la comunicazione preventiva ai centri per l'impiego è sostituita dalla comunicazione dei medesimi dati al RAS;
- Se il compenso annuo non supera i 5.000 Euro non occorre operare la comunicazione preventiva;
- Per le co.co.co sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche;
- Per le co.co.co sportive, se il compenso annuale non supera l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga;
- E' previsto che una serie di comunicazioni da effettuare c/o INPS ed INAIL siano operate attraverso il RAS;
- **Il MLPS avrebbe dovuto emanare appositi decreti attuativi entro il 01/04/2023.**



ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

Per venire incontro all' esigenza di evitare l'eccessiva onerosità degli adempimenti legati ai rapporti di lavoro vengono previste importanti semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo ed alla gestione degli stessi, attraverso il RAS.

Il Registro assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive nonché alle altre funzioni previste dal D.L. 36/2021.

ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

Adempimenti ordinari datore di lavoro

- **Aprire la posizione INAIL** inviando tramite il sito www.inail.it la denuncia di inizio attività;
- **Verificare** se il lavoratore sportivo è già in possesso di una **posizione presso la gestione separata INPS** (L. 335/1995) come collaboratore; in caso negativo il committente dovrà provvedere ad aprirla;
- **Comunicare**, almeno un giorno prima, **al Centro per l'Impiego l'inizio del rapporto di lavoro** indicando gli elementi essenziali del contratto: le parti, la durata del contratto, il compenso previsto.

La comunicazione viene effettuata attraverso la compilazione e l'invio telematico del modello "Unilav" sul sito del MLPS (<https://www.co.lavoro.gov.it>). I contenuti della comunicazione sono resi disponibili a tutti gli enti coinvolti (INPS e INAIL) ognuno per le proprie competenze;



ADEMPIMENTI ORDINARI del datore di lavoro

- **Istituire il Libro Unico del Lavoro** (L.U.L.);
- **Emettere il cedolino** paga, predisporre il modello F24 per il pagamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS e le imposte trattenute al collaboratore.
- **Comunicare** mensilmente all'**INPS** con il modello "**Uniemens**" il dettaglio dei contributi versati: beneficiario, imponibile previdenziale e contributo previdenziale;
- **Comunicare** annualmente all'**INAIL**, entro il 28 febbraio dell'anno successivo **il totale dei compensi erogati** e pagare il saldo del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- **Predisporre e inviare telematicamente all'Agencia delle Entrate**, nel mese di marzo dell'anno successivo, la **Certificazione Unica**, che contiene il compenso erogato, le eventuali imposte trattenute al collaboratore e i dati previdenziali, relativi all'imponibile e ai contributi pagati;



ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO	FUNZIONI DEL REGISTRO ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	SEMPLIFICAZIONI
Comunicazione informazioni al Ministero del Lavoro	Sarà inserita un'apposita funzione che consentirà di effettuare tramite il Registro la comunicazione diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).	<u>Art. 28, c. 3, del D.L. 36/2021</u> Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali: compensi fino a € 5.000,00.
Emissione del cedolino paga e tenuta del LUL	All'interno del Registro sarà prevista una funzione che prevede la liquidazione dei compensi ed il calcolo dell'eventuale contributo previdenziale per i compensi fino a € 15.000,00. L'obbligo di tenuta del L.U.L sarà adempiuto in via telematica all'interno di un'apposita sezione del Registro	<u>Art. 28, c. 4, del D.L. 36/2021</u> Non c'è l'obbligo di emissione del cedolino paga se il compenso annuo non supera l'importo di € 15.000,00.
Invio "UNIEMENS" all'INPS	Possibilità di effettuare il calcolo e la comunicazione tramite apposita funzione all'interno del Registro	<u>Art. 35, c. 8 quinq. D.L. 36/2021</u> L'adempimento della Comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione istituita nel Registro.



ADEMPIMENTI E SEMPLIFICAZIONI

ADEMPIMENTO

FUNZIONI OPERATIVE ALLO STUDIO DEL DIPARTIMENTO PER L'INSERIMENTO NEL REGISTRO

Predisposizione del modello F24

Possibilità di generarlo attraverso il Registro

Comunicazione INAIL e autoliquidazione del premio

Possibilità di ottemperare agli adempimenti mediante il Registro

Predisposizione della Certificazione Unica

Generazione della CU e predisposizione del file per la trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite intermediario.



Correttivo: le semplificazioni degli adempimenti sul lavoro

art. 28 D. Lgs 36/2021

- **ATTENZIONE: le semplificazioni sono relative alle sole co.co.co sportive**
- NON SI APLICANO A:
 - rapporti di lavoro subordinato;
 - co.co.co Amministrativo/Gestionali (non sono lavoratori sportivi)

DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Ulteriori conseguenze dell'inquadramento lavorativo

- **Sicurezza sul lavoro** (DM 81/2008): – DVR – RSSP (titolare) – RSA (rappresentante dei lavoratori);
- **Medico del lavoro** (è figura diversa rispetto al medico sportivo);
- Per lavoratori dipendenti: contrattazione collettiva - Naspi – TFR etc;
- **INAIL**;
- Privacy;
- Obblighi di informativa;
- Certificazione casellario giudiziale per minori;
- C.U./770;
- etc



DISCIPLINA DEL LAVORO SPORTIVO

Certificazione casellario giudiziale

- Il ministero della Giustizia aveva escluso dall'obbligo le collaborazioni sportive ex art. 67 Tuir;
- Dal 01/01/2023 tutti i collaboratori sportivi diventano lavoratori: torna applicabile l'obbligo?

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.



ALCUNI ESEMPI DI INCIDENZA DEI NUOVI COSTI

N.B.!!

- Nelle slides che seguono il calcolo degli oneri tributari e previdenziali è operato a livello sostanziale, e non puntuale, ed è finalizzato ad individuare l'effetto economico della riforma sui bilanci dei sodalizi sportivi.
- Il calcolo analitico dei costi dovrà tener conto, caso per caso, delle aliquote puntuali delle addizionali IRPEF, della contribuzione INAIL etc, ma non sposterà l'effetto sostanziale della valutazione.
- Gli esempi sono relativi ad un contratto di lavoro sportivo nella forma della co.co.co.



ESEMPIO N. 1: COMPENSO € 5.000,00

OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 5.000**

Altri oneri:

- INAIL (9 per mille per istruttori – 78 per mille per atleti/allenatori)
- IRAP su compensi sportivi (da chiarire) – 3,9%



ESEMPIO N. 2: COMPENSO € 10.000,00

OGGI

- esente da inps e irpef
- **Lordo = netto = 10.000**

DOMANI (dal 01/01/2023)

- esente IRPEF
- soggetto a inps da € 5.001 a 10.000
(25% * 50%) = 12,25 + 2,03 = 14.53%
5.000 * 14,53% = 726,50
di cui 1/3 a carico dello sportivo e 2/3 della ASD
- **netto per percipiente = 9.757,83 (-2,42%)**
- **> costo per asd/ssd = 484,33 (+ 4,84%)**

Altri oneri:

- INAIL (9 per mille per istruttori – 78 per mille per atleti/allenatori)
- IRAP su compensi sportivi (da chiarire) – 3,9%



ESEMPIO N. 3: COMPENSO € 15.000,00

OGGI

- ritenuta a titolo di imposta dopo i primi 10.000
 - 23% su 5.000 = 1.150 *
 - **costo ASD: 15.000,00**
 - **netto percipiente: 13.850***
- * oltre ad addizionali

DOMANI

- Esente Irpef
- soggetto a Inps da € 5.001 a 15.000
(25%* 50%) = 12,25 + 2,03= 14.53%
10.000 * 14,53% = 1.453,00
di cui 1/3 (484,33) a carico dello sportivo e 2/3 (968,67) della ASD
- **netto percipiente = 14.515,67 (+4,44%)**
- **> costo per asd/ssd = 968,67 (+ 6,46%)**

Altri oneri:

- INAIL (9 per mille per istruttori – 78 per mille per atleti/allenatori)
- IRAP su compensi sportivi (da chiarire) – 3,9%



TABELLA RIEPILOGATIVA – primi 5 anni

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (primi 5 anni)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	435,90	8.290,60	3,63%	7.854,70	-1,82%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	726,50	10.484,33	4,84%	9.757,83	-2,42%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.017,10	12.678,07	5,65%	11.660,97	1,35%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	1.453,00	15.968,67	6,46%	14.515,67	5,45%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	1.888,90	19.259,27	7,00%	16.629,37	3,78%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	2.179,50	21.453,00	7,27%	18.038,50	2,90%

* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 50%

+ INAIL (9 per mille per istruttori – 78 per mille per atleti/allenatori) + IRAP 3,9% (da chiarire)



TABELLA RIEPILOGATIVA – a regime

Compenso	Art. 67 attuale			D.Lgs 36 post correttivo (a regime)					
	Imposte	Contributi	netto	Imposte	Contributi	costo ASD	diff.	netto sportivo	diff
5.000,00	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00	0,00%	5.000,00	0,00%
8.000,00	-	-	8.000,00	-	810,90	8.540,60	6,76%	7.729,70	-3,38%
10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.351,50	10.901,00	9,01%	9.549,50	-4,51%
12.000,00	494,00	-	11.506,00	-	1.892,10	13.261,40	10,51%	11.369,30	-1,19%
15.000,00	1.235,00	-	13.765,00	-	2.703,00	16.802,00	12,01%	14.099,00	2,43%
18.000,00	1.976,00	-	16.024,00	741,00	3.513,90	20.342,60	13,01%	16.087,70	0,40%
20.000,00	2.470,00	-	17.530,00	1.235,00	4.054,50	22.703,00	13,52%	17.413,50	-0,66%

* add.li regionali e comunali calcolate al 0,9 + 0,8 - contributi calcolati al 100% (27,03%)

+ INAIL (9 per mille per istruttori – 78 per mille per atleti/allenatori) + IRAP 3,9% - (da chiarire)



Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto.

grazie per l'attenzione





Dott. Giuliano Sinibaldi

Studio Sinibaldi Marinelli

Galleria dei Fonditori n. 3

61122 – Pesaro (PU)

Contatti

Tel: 0721.451363

email: sinibaldi@sinibaldimarinelli.it

web: www.cmsmcommercialisti.it

© Riproduzione riservata

